

## “Decreto RSPP”: le principali Regole

di Rino Pavanello

segretario naz. Associazione Ambiente e Lavoro

Le nuove regole hanno luci e ombre ma costituiscono, comunque una innovazione straordinaria ed una opportunità da non perdere per la qualificazione di RSPP e ASPP e un ineludibile punto di riferimento per altre figure che si occupano di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

Dal 15 febbraio 2006 inizia la fase attuativa (con la pubblicazione dell'accordo sulla G.U. del 14/02/2006), che non sarà né breve né semplice.

Infatti vi sono:

- ⇒ **dubbi interpretativi** che vanno chiariti al più presto da parte dei soggetti competenti della Conferenza Stato-Regioni o da parte delle Regioni
- ⇒ **possibilità di stravolgere la ratio delle nuove regole, attraverso la promozione di proposte di Corsi di Formazione inadeguati o di insufficiente qualità** che vanno impediti e sconfitti.

### Le nuove Regole dopo l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni

#### 1. La tipologia dei Corsi di formazione

Vengono stabiliti **quattro percorsi di formazione/aggiornamento** delle due figure professionali di RSPP e ASPP sono strutturati in:

- **tre moduli generali (A, B e C)**
- **Corsi di Aggiornamento**

relativamente ai quali l'accordo ha tenuto conto:

- 1) **dell'elevatissimo numero di persone da formare**, forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati, forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi
- 2) **della particolare preparazione richiesta**, che ad oggi fa comunque registrare la maturazione di **significative e consolidate esperienze**, che rendono necessario **prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo**, nell'esercizio delle funzioni, **al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.**

Sono pertanto stati stabiliti **due tipologie di destinatari per i percorsi formativi:**

- a) **tutti i corsi di formazione devono essere frequentati e superati interamente da parte di coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP:** queste persone dovranno frequentare e superare TUTTI i moduli previsti dall'accordo;
- b) **è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, per coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni** tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.

**L'accordo pone fine alla situazione transitoria**, anche se lascia spazio a dubbi sulla data di effettiva attivazione dei corsi di formazione.

Non vi è dubbio, infatti, che **le nuove regole entrano in vigore dal 15 febbraio 2006**, il giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo sulla Gazzetta Ufficiale.

Ma, il **termine per l'attivazione dei corsi formativi è di un anno (15/02/2007), ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2003.**

**I corsi potrebbero avere una inammissibile diversa data di attivazione :**

- ❑ da Regione a Regione
- ❑ secondo la tipologia (Moduli "A", "B", "C" e di aggiornamento)
- ❑ da soggetto formatore a soggetto formatore

per cui si potrebbero creare **situazioni differenziate inaccettabili**, che innescherebbero inevitabili contenziosi.

**Le Regioni e/o la Conferenza Stato-Regioni sono chiamate a fare chiarezza** su questo aspetto al più presto.

**I percorsi formativi sono strutturati in tre moduli: A, B e C.**

## **2. Il Modulo "A"**

Il **MODULO "A"** di **28 ore** costituisce il corso di base ed è **obbligatorio** per **RSPP e ASPP**, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

E' però **previsto l'esonero dalla frequenza a questo modulo A per RSPP/ASPP nelle condizioni previste dalle Tabelle A<sub>4</sub> e A<sub>5</sub>.**

Per chi deve frequentarlo, i **contenuti delle attività formative** devono :

- a) **essere conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997**, individuazione dei contenuti minimi della formazione ...dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) **integrare quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997 secondo lo schema pubblicato nell'accordo** (v. Allegato 1)

### **Valutazione, Attestato e Credito Formativo del Modulo A**

Al termine di questo modulo, **partecipanti devono conseguire l'idoneità** alla prosecuzione del corso, **mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite**, che, una volta conseguita, **resta valida per tutti i percorsi formativi successivi** e relativi alle diverse specializzazioni.

Al termine del modulo base, **è rilasciato un attestato di frequenza** che certifica la frequenza al corso (**almeno il 90% del monte ore**) **e di idoneità**, ove riscontrata, **a frequentare i moduli di specializzazione.**

La frequenza al modulo A **costituisce Credito Formativo permanente** e vale per qualsiasi macrosettore Ateco (v. Modulo B").

### 3. Il Modulo “B”

**Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.**

**La durata del Modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda dei macrosettori ATECO di riferimento, previsti in numero di 9, a loro volta suddivisi in sotto-settori, costruiti tenendo conto dell’analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO (vedi link)**

**Esiste uno schema di rappresentazione degli argomenti oggetto del Modulo “B” (V. “Prospetti” n. 1 e 2) ma lo schema è indicativo e, dunque, non esaustivo.** La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all’interno del macrosettore, pertanto, è **lasciata ai soggetti formatori**, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e **fermo restando che l’articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo** e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2.

#### **Modulo B** (sintesi il dettaglio è riportato nell’All.to 2)

Per ogni macro-settore sono indicati **i principali argomenti relativi ai diversi comparti** che lo compongono:

- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale – DPI

#### **Valutazione, Attestato e Credito Formativo del Modulo B**

**La valutazione si articola in:**

a) **Verifiche Intermedie:** durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;

b) **Verifica finale:** tale valutazione si svolge, **anche in forma integrata**, secondo le seguenti modalità:

- **simulazione obbligatoria**, sia per RSPP che ASPP, al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) **in situazione lavorativa durante l’esecuzione di compiti** coerenti con l’attività dei due diversi ruoli di Responsabili e Addetti;
- **colloquio o test obbligatori**, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

**L’esito positivo della verifica finale**, unitamente a una **presenza pari almeno al 90%** del monte ore, **consente**, al termine del modulo di specializzazione, **il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento**. L’attestato dovrà **riportare anche il macro-settore di riferimento del corso**, in quanto è solo all’interno del macrosettore interessato che il “formato” potrà svolgere le funzioni di RSPP o di ASPP.

La frequenza del modulo B costituisce **Credito Formativo con fruibilità quinquennale** anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. **In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento** (vedasi il punto dedicato ai Corsi di Aggiornamento).

#### MODULO B

RSPP e ASPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni **solo** all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica

#### 4. Il Modulo "C"

Il MODULO C - sicuramente innovativo - è un modulo di specializzazione la cui **frequenza è obbligatoria per i soli RSPP** (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) e riguarda **la formazione sui seguenti aspetti** (*art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94*):

- prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale
- organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative
- tecniche di comunicazione in azienda
- relazioni sindacali

La sua durata è di **24 ore**.

#### Valutazione, Attestato e Credito Formativo del Modulo B

La valutazione si articola in:

- Verifiche Intermedie**: durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato **tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving** (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi)
- Verifica Finale**: colloquio obbligatorio e finalizzato a verificare le competenze **organizzative, gestionali e relazionali** previste al comma 4, dell'art. 8 *bis* del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal D.Lgs n. 195 del 2003.

L'esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una **presenza pari almeno al 90% del monte ore**, consente il **rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**.

La frequenza al modulo C **costituisce Credito Formativo permanente** e vale per qualsiasi macrosettore ATECO.

## 5. I Moduli di AGGIORNAMENTO

L'art. 8 *bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994 **prevede la partecipazione a corsi di aggiornamento**, da effettuarsi con **periodicità quinquennale**, per i responsabili e per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

I corsi di aggiornamento **dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo**, con particolare riguardo:

- a) **al settore produttivo di riferimento;**
- b) **alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;**
- c) **alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.**

La durata dei corsi di aggiornamento, rapportata ai macrosettori ATECO di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

RSPP	per i macrosettori di attività Ateco nn. 3 – 4 – 5 – 7	60 ore
	per i macrosettori di attività Ateco nn. 1 – 2 – 6 – 8 – 9	40ore
ASPP	per tutti i macrosettori di attività Ateco	28 ore

## 6. Le CERTIFICAZIONI

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, **viene effettuato da una Commissione di docenti interni** che formula il proprio giudizio in termini di **valutazione globale e redige il relativo verbale**, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. **Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio**, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 *bis* del d.lgs 626 del 1994 (cioè Regioni, ISPESL, INAIL, Associazioni, Ministeri, Ordini e Istituti scolastici ove previsti, ecc.).

L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, **potranno essere inseriti nel "libretto formativo"**.

Le Regioni ... si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

**E' previsto un RICONOSCIMENTO dei PREGRESSI CREDITI professionali e formativi e il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, con esonero parziale dai percorsi formativi sopra ricordati. Le modalità sono riportate nelle rispettive tabelle A<sub>4</sub> e A<sub>5</sub>.**

### Tabella A<sub>4</sub>

#### Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell' art. 3 del D.M: 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)

**Per coloro che sono esonerati dalla frequenza ai moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.**

**Tabella A<sub>5</sub>**  
**Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi**

<b>Esperienza lavorativa</b>	<b>Titolo di studio</b>	<b>Modulo A</b>	<b>Modulo B</b>	<b>Verifica di apprendimento</b>
> di tre anni, con incarico attuale, <b>designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003</b>	Qualsiasi	<b>Esonero</b>	<b>Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1</b>	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B).
> di sei mesi, con incarico attuale, <b>designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003</b>	Qualsiasi	<b>Esonero</b>	<b>Frequenza</b>	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m..16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	<b>Esonero</b>	<b>Frequenza</b>	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria	<b>Esonero</b>	<b>Frequenza</b>	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)